

Verbale di assemblea ordinaria "Trinacria Virdi" onlus

Il 20 dicembre 2023, presso la sede dell'associazione Piedimonte Etneo (CT), fraz. di Vena, via Stornello, n. 1, si riunisce l'associazione Trinacria Virdi onlus, nelle persone dei soci: **Stefano Attanasio** (cod. fiscale TTNSFN92L03C351P), **Alessandro Francesco Grasso** (cod. fiscale GRSLSN82M10C351F), **Gabriella Manara** (cod. fiscale MNRGRL58R60C351K), **Salvatore Massimo Domina** (cod. fiscale DMNSVT65C03C351C), **Herbert Jakob Weinand** (C.F. WNHBR53B01Z112W), **Marco Campisano** (C.F. CMPMRC79P25C351W) e **Magdalena Brudziak** (C.F. BRDMDL79L46Z127R). Alessandro Grasso assume la carica di Presidente dell'Assemblea. Marco Campisano assume la carica di segretario verbalizzante. Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita essendo presenti tutti gli attuali soci. Il Presidente comunica all'Assemblea che Sofia Maria Tortorici (cod. fiscale TRTSMR94S59C351T), con atto consegnato in sue mani, si è dimessa dalla carica di amministratrice (precedentemente assunta giusta la nomina dell'Assemblea dei soci nella seduta del 10 marzo 2021) e ha, contestualmente, esercitato la facoltà di recesso dall'Associazione. Atteso che attualmente l'associazione conta un numero esiguo di soci e che nessun altro si dichiara disponibile ad assumere la carica di amministratore, l'Assemblea decide all'unanimità di rimettere l'amministrazione ad un organo monocratico e, pertanto, resta nominato amministratore unico Alessandro Grasso, al quale l'Assemblea conferma all'unanimità il mandato già conferito in precedenza. Tenuto conto dell'attivazione del RUNTS l'Assemblea, dopo approfondita discussione, delibera all'unanimità di voler procedere alla trasformazione dell'associazione Trinacria Virdi e alla sua iscrizione nel suddetto registro quale organizzazione di volontariato (odv). Dopo aver discusso i necessari adeguamenti imposti dalla normativa sul Terzo Settore, l'Assemblea delibera all'unanimità l'adozione della forma di organizzazione di volontariato, la modifica della denominazione in "Trinacria Virdi o.d.v. - e.t.s." e di adottare lo Statuto redatto in calce al presente verbale e recante disposizioni conformi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"). Viene dato mandato all'amministratore Alessandro Grasso di provvedere alla registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto e alla richiesta di aggiornamento del certificato di codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate. *La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 5, e 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017.*

L.C.S.

Stefano Attanasio

Gabriella Manara

Herbert Jakob Weinand

Magdalena Brudziak

Alessandro Francesco Grasso

Salvatore Massimo Domina

Marco Campisano

Statuto dell'associazione "Trinacria Virdi o.d.v."

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Art. 2 Scopo sociale

Art. 3 Attività

Art. 4 Sede

Art. 5 Durata

Art. 6 Organi dell'Associazione

Art. 7 Libri sociali obbligatori

Titolo II Soci

Art. 8 Procedura di ammissione dei soci

Art. 9 Requisiti morali

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre
ATTO REGISTRATO IL 21 DIC 2023
AL N. 1247 SERIE 3

ESATTORE
P. J. ENRS

OPERATORE

Firma ed delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)



Art. 10 Categorie di soci e diritto di voto

Art. 11 Diritti degli associati

Art. 12 Recesso dell'associato

Art. 13 Esclusione

Art. 14 Cessazione del rapporto associativo ed effetti della perdita della qualifica di associato

Titolo III Risorse economiche

Art. 15 Risorse economiche

Art. 16 Destinazione del patrimonio sociale

Art. 17 Bilancio sociale e scritture contabili

Art. 18 Anno sociale

Titolo IV Assemblea dei soci

Art. 19 Assemblea dei soci

Art. 20 Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

Art. 21 Convocazione e modalità operative

Titolo V Amministrazione dell'associazione

Art. 22 Organo di amministrazione

Art. 23 Poteri di rappresentanza

Art. 24 Responsabilità

Titolo VI Altri organi sociali

Art. 25 Organo di controllo e revisore legale dei conti

Titolo VII Cessazione dell'Associazione

Art. 26 Scioglimento dell'associazione

Art. 27 Devoluzione del patrimonio sociale

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 Clausola arbitrale e foro esclusivo

Art. 29 Rinvio



Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione

L'associazione Trinacria Viridi è, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") un'organizzazione di volontariato. La denominazione completa di cui deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è "Trinacria Viridi o.d.v.". Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) verrà utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche la locuzione "ente del terzo settore" nell'acronimo "ets". La denominazione completa di cui dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è "Trinacria Viridi odv - ets".

Art. 2 Scopo sociale e principi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità ecologiche, di utilità ambientale e di solidarietà sociale, di salvaguardia della biodiversità, di promozione della riforestazione e di contrasto ai cambiamenti climatici in coerenza alle etiche e ai principi della Permacultura enunciati da David Holmgren. A tal fine l'associazione si prefigge di realizzare qualsiasi iniziativa, a carattere pubblico e/o privato, ritenuta utile e coerente al proprio scopo.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e contro ogni forma di discriminazione anche indiretta. Il funzionamento e la struttura dell'organizzazione sono di natura sociocratica.

Art. 3 Attività

L'associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nonché di volontari esterni. L'associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale, rientranti nell'art. 5, comma 1, lett. d), e), f), i), k), l), s), v), w) e z), del D.Lgs. n. 117/2017, che ne costituiscono l'oggetto sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e può esercitare, a norma dell'art. 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Sede legale

La sede legale è posta in Piedimonte Etneo (CT), fraz. di Vena, via Stornello, n. 1. Lo spostamento della sede legale dell'associazione viene deliberato all'unanimità dall'assemblea dei soci e non richiede la modifica del presente statuto. L'organo di amministrazione ne cura la comunicazione agli uffici competenti.

Art. 5 Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi obbligatori dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione.

Sono organi eventuali dell'associazione e devono essere nominati quando ricorrono i presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore:

- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 7 Libri sociali obbligatori

L'organo di amministrazione ha l'obbligo di tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti tutti i verbali;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

L'organo di controllo ha l'obbligo di tenere il libro delle proprie adunanze solo ove venga nominato in composizione collegiale.

Titolo II Soci

Art. 8 Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata, su richiesta scritta dell'interessato, all'unanimità, dall'organo di amministrazione, che ne cura la comunicazione all'interessato e l'annotazione nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione è tenuto a darne motivazione e l'interessato, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci che delibera sulle domande non accolte nella successiva convocazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione all'associazione e l'ammissione viene deliberata senza limiti temporali.

Art. 9 Requisiti morali

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e intendano partecipare attivamente alle attività per perseguire gli obiettivi individuati dal presente statuto. Al fine dell'ammissione e per il mantenimento della qualifica di associato, l'interessato non deve evidenziare comportamenti, anche nella vita privata, in contrasto con i principi e gli scopi sociali, con le etiche e i principi della Permacultura o che possano compromettere la reputazione e l'immagine dell'associazione.

Non sono ammessi a far parte dell'associazione le persone giuridiche, altri enti del terzo settore o altri enti comunque denominati.

Art. 10 Categorie di soci e diritto di voto

I soci dell'associazione sono "fondatori" o "ordinari":

- Sono "fondatori" quelli che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo iniziale o che sono stati insigniti di tale qualifica mediante deliberazione adottata all'unanimità dall'assemblea dei soci.

- Sono "ordinari" i soci ammessi a far parte dell'associazione secondo le modalità dell'art. 7.

Hanno diritto di voto i soci ammessi e iscritti nel libro dei soci da almeno 6 mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non può esercitare il diritto di voto l'associato che non sia in regola con i versamenti deliberati dagli organi sociali o di cui sia stata proposta l'esclusione dall'associazione. I soci fondatori possono sempre esercitare il proprio diritto di voto in assemblea senza alcuna limitazione.

Per l'esercizio del diritto di voto gli associati non possono farsi rappresentare in assemblea né da un altro associato né da terzi.

Art. 11 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i soci hanno il diritto di assistere all'assemblea dei soci e alle adunanze dell'organo di amministrazione e hanno il diritto di partecipare ed esercitare il diritto di voto in assemblea secondo quanto previsto dall'art. 10.

Tutti i soci hanno il diritto e l'obbligo di partecipare attivamente alle attività e alle iniziative dell'associazione, prestando la propria opera di volontariato e mettendo a disposizione, in coerenza con la propria attitudine, le qualità umane e le risorse conoscitive ed organizzative di cui dispone.

Tutti i soci hanno il diritto di consultare i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e il bilancio e di estrarne copia.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 12 Cessazione del rapporto associativo ed effetti della perdita della qualifica di associato

La cessazione del rapporto associativo può avvenire nei seguenti casi:

- a) Recesso volontario;
- b) Esclusione.

In ogni caso, la perdita della qualifica di associato non dà diritto alla liquidazione di alcuna somma né dà diritto alla restituzione di eventuali versamenti al patrimonio sociale.

Art. 13 Recesso dell'associato

Ciascun associato può recedere in ogni momento dall'associazione, dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso ha efficacia immediata.

Art. 14 Esclusione

L'associato che venga meno ai doveri e agli obblighi derivanti dal presente Statuto, ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immagine, la reputazione o gli interessi dell'associazione o compia azioni in contrasto con le finalità associative o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo può essere escluso dall'associazione con deliberazione adottata all'unanimità dall'assemblea degli associati.

Nei casi più gravi e quando sussiste una specifica urgenza, la deliberazione di esclusione può essere adottata all'unanimità dall'organo di amministrazione ed è ratificata dall'assemblea degli associati alla prima convocazione utile.

In ogni caso, non ha diritto di voto e deve astenersi dalla votazione l'associato di cui sia stata proposta l'esclusione.

La deliberazione di esclusione ha efficacia immediata.

È, altresì, escluso dall'associazione, con efficacia immediata e senza bisogno di apposita comunicazione, l'associato che non adempia entro la fine dell'anno solare alle richieste di versamento deliberate dagli organi associativi.

Titolo III Risorse economiche

Art. 15 Risorse economiche

Il patrimonio sociale comprende ogni risorsa economica, finanziaria, materiale e immateriale, compresi eventuali contributi, donazioni e lasciti di natura privata, contributi e finanziamenti pubblici ed ogni altra entrata comunque denominata.

Per il conseguimento dei propri scopi e l'esercizio delle attività statutarie l'associazione si serve in via prioritaria delle risorse economiche a propria disposizione ed è fatto obbligo l'obbligo di

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 Destinazione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate. In ordine al divieto di distribuzione anche indiretta di utili si applica quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione.

Art. 17 Bilancio sociale e scritture contabili

Il bilancio associativo è redatto a cura dell'organo di amministrazione entro il 30 marzo di ogni anno e, salvo quanto diversamente previsto dal Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale è redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati che deve essere convocata, a cura dell'organo di amministrazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale. L'organo di amministrazione ne cura il deposito presso il RUNTS.

Art. 18 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Titolo IV Assemblea dei soci

Art. 19 Sedute dell'assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che, ai sensi dell'art. 10, hanno diritto di voto e si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio sociale.

L'assemblea degli associati si riunisce, altresì, quando ne faccia richiesta un associato o su decisione dell'organo di amministrazione.

L'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, ma devono essere presenti tutti gli associati amministratori. In caso contrario, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza degli associati.

Art. 20 Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea delibera all'unanimità.

Spetta all'assemblea degli associati:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare modificazioni all'Atto costitutivo e allo Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 21 Convocazione e modalità operative

La convocazione dell'assemblea spetta all'organo di amministrazione e può avvenire in qualsiasi forma. La convocazione deve essere comunicata personalmente agli associati almeno 5 giorni prima.

Prima dell'inizio dell'assemblea deve essere esposto l'ordine del giorno. Le questioni all'ordine del giorno vengono discusse nell'ordine temporale in cui sono state proposte.

Durante l'assemblea assumono le funzioni di facilitatore e di segretario, nell'ordine, gli associati amministratori, gli associati fondatori o gli associati ordinari in ordine di anzianità.

Titolo V Amministrazione dell'associazione

Art. 22 Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione può essere monocratico o collegiale ed è composto dagli amministratori nominati dall'assemblea degli associati. La nomina ha efficacia temporalmente

illimitata e perdura fintanto che l'assemblea non ne delibera la revoca. La nomina viene comunicata al RUNTS, a cura dell'organo di amministrazione, entro 30 giorni.

Per la carica di amministratore non ci sono limiti di mandato. Gli amministratori nominati devono, in ogni caso, possedere i medesimi requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto e quelli imposti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 23 Poteri di rappresentanza

Gli amministratori hanno il potere di rappresentanza generale dell'associazione e, ove l'organo di amministrazione sia collegiale, esercitano tale potere congiuntamente. In caso di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 *ter* c.c.

Art. 24 Responsabilità

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis*, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Titolo VI Altri organi sociali

Art. 25 Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'organo di controllo e il revisore dei conti sono nominati dall'assemblea degli associati, quando tale obbligo sia imposto dal Codice del Terzo Settore o dalla legge.

Si applicano le norme del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII Cessazione dell'Associazione

Art. 26 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci quando saranno ritenuti esauriti gli scopi sociali o quando sussista altra ragione tale da giustificare l'estinzione.

Art. 27 Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale risultante dal bilancio e dalle altre scritture contabili deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con preferenza per gli enti che si occupano di tutela dell'ambiente e, tra questi, prioritariamente ad altro ente del terzo settore nella cui compagine associativa è presente uno degli associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 Clausola arbitrale e foro esclusivo

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o degli altri organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Catania. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

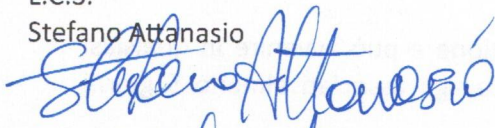
Ogni altra controversia è rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Catania.

Art. 29 Rinvio

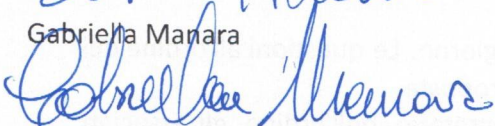
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice del Terzo Settore e del Codice civile o di altra legislazione nazionale.

L.C.S.

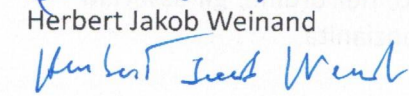
Stefano Attanasio



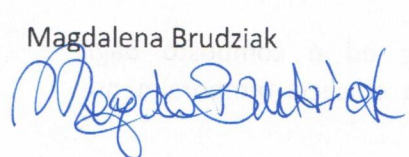
Gabriella Manara



Herbert Jakob Weinand



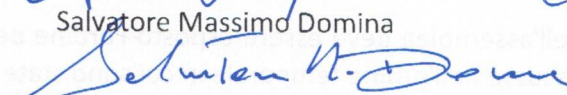
Magdalena Brudziak



Alessandro Francesco Grasso



Salvatore Massimo Domina



Marco Campisano



3 1247 21/12/2023

0,00 **TXS23L001247000MD**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXS